
SOMMARIO

Definizioni generali

Quadro I - Norme che regolano l'Assicurazione in generale

- 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
 - 2 Decorrenza ed efficacia dell'assicurazione - Pagamento del Premio
 - 3 Adeguamento del valore e del Premio
 - 4 Alienazione dell'Unità da diporto
 - 5 Recesso in caso di sinistro
 - 6 Durata e proroga dell'Assicurazione
 - 7 Modifiche dell'Assicurazione
 - 8 Oneri fiscali
 - 9 Legge regolatrice del contratto e giurisdizione
-

Quadro II - Norme che regolano l'Assicurazione dei danni all'Unità da Diporto

- 10 Oggetto Assicurato
 - 11 Somma assicurata
 - 12 Delimitazione della garanzia e condizioni di operatività
 - 13 Limiti geografici e di operatività
 - 14 Rischi assicurati
 - 15 Rischi esclusi
 - 16 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
 - 17 Accertamento del danno
 - 18 Liquidazione del danno
 - 19 Perdita totale
 - 20 Abbandono
 - 21 Danni parziali
 - 22 Spese e compenso di assistenza e salvataggio - Spese per la rimozione del relitto
 - 23 Franchigie e scoperti
 - 24 Rinuncia alla rivalsa
 - 25 Pagamento dell'Indennizzo
-

Quadro III - Clausole finali

- 26 Comunicazioni
-

Quadro IV - Clausole di estensione

- D) Regate veliche
 - E) Contratti di utilizzo dell'Unità da diporto a titolo oneroso
 - F) Scuola di vela o di guida
 - H) Trasferimenti terrestri
 - J) Bagagli ed effetti personali
 - K) Altri danni all'Apparato motore ed all'Impianto Elettrico
 - RGE) Rischi guerra ed eventi socio-politici
-

Definizioni comuni a tutte le garanzie

Ai sottoelencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

Acque interne	i fiumi, i laghi, le lagune e i porti.
Alaggio	l'operazione con cui si trae in secco l'Unità da diporto.
Apparato Motore	il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed elettronico ed impianti accessori, il riduttore, l'invertitore, la linea d'asse o il piede poppiero, l'elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo.
Apparecchiature Elettroniche	sistemi elettronici di elaborazione dati e di trasmissione e ricezione dati e relative unità periferiche installati a bordo dell'Unità, inclusi ma non limitati a impianti radar, GPS, radio e computer.
Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Contraente	il soggetto che stipula l'Assicurazione, il quale può identificarsi con l'Assicurato.
Esplosione	lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
Franchigia	l'importo, che resta a carico dell'Assicurato, da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile una volta dedotto l'eventuale Scoperto.
Impianto Elettrico	le batterie, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione ed i cavi elettrici.
Incendio	la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di danno risarcibile ai sensi di Polizza.
Innavigabilità	l'assenza delle condizioni e delle caratteristiche necessarie per navigare in condizioni di sicurezza così come anche disposto da norme di legge e da regolamenti.
Messa in servizio	messa in uso del natante da diporto e dei motori in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo II del Decreto Legislativo n. 171/05.
Nodo	l'unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora (1852 m/h).
Polizza	il documento che prova l'Assicurazione.

<i>Porto</i>	complesso delle strutture amovibili e inamovibili posto sul litorale marittimo o sulla riva di un lago o di un corso d'acqua, atto a consentire l'approdo, l'ormeggio e la protezione dalle avverse condizioni meteorologiche all'Unità da diporto.
<i>Premio</i>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
<i>Quadrante</i>	la quarta parte (angolo di 90 gradi) della rosa dei venti.
<i>Rischio</i>	la probabilità che si verifichi il Sinistro.
<i>Scoperto</i>	la percentuale dell'importo indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
<i>Scoppio</i>	il repentino dirompersi di contenitori per l'eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione.
<i>Sinistro</i>	il verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
<i>Società</i>	l'impresa assicuratrice ed eventuali Coassicuratrici
<i>Somma assicurata</i>	il valore attribuito dal Contraente alle cose assicurate.
<i>Unità da diporto</i>	ogni costruzione con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto come definita dal D.Lgs. 18 .7.2005 n. 171 e successivi Regolamenti.
<i>Varo</i>	l'operazione con cui si fa scendere in acqua l'Unità da diporto.
<i>Vele</i>	superficie di tela o di altro materiale sintetico destinata alla propulsione mediante lo sfruttamento della forza del vento in dotazione permanente all'Unità da diporto.

Quadro I - Norme che regolano l'Assicurazione in generale

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Decorrenza ed efficacia dell'Assicurazione - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di Polizza se il Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate del Premio successive, indicate in Polizza o nell'Appendice di Rinnovo, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il Premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.

Art. 3 - Adeguamento del valore e del Premio

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale, ad adeguare il valore dell'Unità da diporto al valore di mercato in conformità alla specifica dichiarazione del Contraente e, conseguentemente, a modificare il relativo Premio.

Art. 4 - Alienazione dell'Unità da diporto

In caso di trasferimento di proprietà dell'Unità da diporto a qualsiasi titolo, l'Assicurazione cessa dalla data del trasferimento stesso, a meno che la Società abbia dato il consenso per iscritto al trasferimento del contratto su altra Unità da diporto di proprietà dell'Assicurato previo conguaglio del Premio oppure alla cessione del contratto al nuovo acquirente. In caso di trasferimento di proprietà non seguito da trasferimento o da cessione del presente contratto, si procederà alla restituzione del Premio relativo al periodo di Assicurazione non goduto, al netto di addizionale di gestione ed imposta.

Art. 5 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, sia la Società sia il Contraente hanno la facoltà di recedere dall'Assicurazione. Il recesso è notificato mediante lettera raccomandata con preavviso di trenta giorni.

La Società tiene a disposizione del Contraente la parte di Premio, al netto di addizionale di gestione ed imposta, relativo al periodo di Assicurazione non goduto.

Art. 6 - Durata e proroga dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha la durata indicata nella scheda di Polizza.

In caso di consenso al tacito rinnovo, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l'Assicurazione è rinnovata per un anno e così successivamente di anno in anno.

Art. 7 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione

Al presente contratto di assicurazione si applica la legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.

Quadro II - Norme che regolano l'Assicurazione dei danni all'Unità da Diporto

Art. 10 - Oggetto Assicurato

L'Unità da diporto è costituita da scafo, Apparato Motore, Impianto Elettrico ed elettronico, alberi, manovre fisse e correnti, dotazioni standard di Vele (un fiocco e/o un genoa e una randa per ciascun albero), mobilio fisso, provviste ordinarie, dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norme di legge e da regolamenti (partita "a - corpo" della scheda di Polizza).

L'assicurazione copre anche i seguenti oggetti, *purché ne siano indicate nella scheda di Polizza le somme assicurate o venga fornita altrimenti prova documentale della loro esistenza alla data di decorrenza della Polizza*:

- attrezzature, equipaggiamenti e strumenti per la navigazione non previsti da norme di legge e da regolamenti; apparecchi audio ed audiovisivi stabilmente fissati all'Unità da diporto ed Apparecchiature Elettroniche in genere (partita "b - dotazioni" della scheda di Polizza);
- Vele supplementari rispetto a quelle standard di cui alla partita a) (partita "c - Vele extra" della scheda di Polizza);
- battelli di servizio e/o motori di servizio (partita "d - battelli e/o motori di servizio" della scheda di Polizza).

L'Assicurazione dell'Unità da diporto non include:

- *indumenti ed oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa;*
- *attrezzature da pesca e da immersione subacquea;*
- *documenti, denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti in materiale prezioso;*
- *oggetti d'arte e di antiquariato.*

Art. 11 - Somma Assicurata

La Somma assicurata è quella indicata nella scheda di Polizza.

Nel caso di mancata indicazione partitaria dei valori nella scheda di Polizza, la Somma Assicurata si intende riferita soltanto alla partita "a - corpo", salvo che sia provata la preesistenza degli oggetti di cui alle partite b), c), d) alla data di decorrenza annuale della Polizza.

Agli effetti dell'art. 515 del Codice della Navigazione il valore dell'Unità da diporto dichiarato in Polizza dal Contraente non equivale a stima.

Nel caso in cui si tratti di unità costruita in serie (esclusi pertanto gli esemplari unici) ed acquistata nuova nei novanta giorni precedenti la stipula della Polizza, i valori dichiarati, se congrui in relazione ai listini di commercio e fatture di vendita, si considerano stimati per i primi tre anni di durata dell'Assicurazione.

Art. 12 - Delimitazione della garanzia e condizioni di operatività

La garanzia opera a condizione che:

a) la nave o l'imbarcazione da diporto siano regolarmente iscritte nel rispettivo registro, ai sensi del Titolo II, Capo I del decreto legislativo n. 171/05. Nel caso del natante, la garanzia opera soltanto se lo stesso è provvisto della certificazione, successiva alla costruzione, comprovante la legittimità della Messa in servizio, anche con riguardo ai motori, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo II del decreto legislativo n. 171/05.

b) l'Unità da diporto venga usata esclusivamente per la navigazione da diporto dalla quale esuli ogni fine di lucro.

c) siano state osservate sia con riguardo all'Unità che all'equipaggio le disposizioni vigenti in materia di nautica da diporto (incluse pertanto, *a mero titolo esemplificativo*, quelle vigenti in materia di sicurezza così come quelle inerenti alla documentazione di bordo e le autorizzazioni necessarie che dovranno essere in corso di validità).

d) l'Unità da diporto non venga usata per competizioni motonautiche o veliche, compresi i relativi allenamenti e prove;

e) per le garanzie "A" e "B", previste dall'art. 14 (Rischi assicurati) la garanzia non opera qualora:

1) in caso di furto totale, l'Unità da diporto e/o il battello di servizio si trovino in giacenza, anche temporanea, in acque marine, al di fuori di un Porto, senza persone a bordo e senza essere sottoposte a sorveglianza ininterrotta (per sorveglianza si intende quella esercitata a vista nelle immediate vicinanze dell'Unità da diporto o del battello) ovvero si trovino in giacenza a terra in luogo non chiuso o non recintato, non protetto da adeguati congegni antifurto ed il furto avvenga senza effrazione o scasso constatato dall'Autorità o da perito designato dalla Società;

2) in caso di furto parziale, gli oggetti assicurati, non stabilmente fissati all'Unità da diporto, non siano protetti da adeguato congegno antifurto ovvero non siano riposti in locali chiusi (a bordo o a terra) ed il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno antifurto. Il suddetto disposto non vale per il battello di servizio fatto salvo quanto stabilito al precedente alinea; non vale altresì per i mezzi di salvataggio quando l'Unità da diporto si trovi con persone a bordo.

Art. 13 - Limiti geografici e di operatività

La garanzia è operante a condizione che l'Unità da diporto sia usata:

- a) entro i seguenti limiti geografici:
1. in acqua: nel Mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché nelle Acque Interne dei Paesi europei;
 2. a terra: nei Paesi bagnati dalle predette acque, anche interne;
- b) durante (ferme le prescrizioni, delimitazioni ed esclusioni espressamente previste in Polizza):
1. la navigazione;
 2. la giacenza in acqua con persone a bordo;
 3. la giacenza senza persone a bordo:
 - in Porto;
 - in acque marine protette dai venti e dal movimento ondoso per almeno tre quadranti (cioè quando vi sia riparo per almeno 270 gradi di bussola) ed in Acque Interne;
 - in acque marine esposte ai venti e al movimento ondoso per oltre un Quadrante, limitatamente alla giacenza temporanea, massimo giornaliera, nelle sole ore diurne;
 - a terra;
 4. le operazioni di rimorchio per prestare assistenza o salvataggio e quando rimorchiata per necessità;
 5. l'Alaggio, il Varo e la movimentazione a terra nell'ambito degli approdi, dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi, effettuati con mezzi idonei;
 6. l'ordinaria manutenzione e le sole riparazioni di danni a carico della Società.

In ogni caso la garanzia non opererà durante il periodo in cui l'Unità assicurata sia sottoposta a lavori di costruzione e/o allestimento e/o finitura e durante i lavori di trasformazione e/o modifica e/o straordinaria manutenzione.

Art. 14 - Rischi assicurati

La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dall'Unità da diporto descritta nella scheda di Polizza a seconda della forma di garanzia convenuta e richiamata nella scheda stessa.

“A” (garanzia massima)

La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono.

L'Assicurazione dei danni parziali è prestata ai seguenti termini:

- a) i danni allo scafo e ad altre parti dell'Unità da diporto non menzionate ai successivi punti b), c), d) sono risarcibili in conseguenza di qualsiasi avvenimento;
- b) i danni all'Apparato Motore ed all'Impianto Elettrico e alle Apparecchiature Elettroniche sono risarcibili in quanto siano conseguenza di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell'Unità da diporto causati da movimento ondoso per cattivo tempo;
- c) i danni alle Vele sono risarcibili in quanto siano conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissati, oppure di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto o collisione dell'Unità da diporto;
- d) i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono risarcibili in quanto siano conseguenza di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.

“B” (garanzia ridotta)

La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono.

I danni parziali sono assicurati se conseguenti ad Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.

“C” (garanzia minima)

La garanzia copre, in conseguenza di qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono esclusi i casi di furto, rapina e pirateria.

Qualora l'Assicurazione sia stata stipulata nella forma di garanzia "A" e l'Unità da diporto navighi in un periodo diverso da quello convenuto per la navigazione nella scheda di Polizza, l'Assicurazione resterà operante nei limiti della garanzia "B".

Qualora l'Assicurazione sia stata stipulata nella forma di garanzia "B" e l'Unità da diporto navighi in un periodo diverso da quello convenuto per la navigazione nella scheda di Polizza, l'Assicurazione resterà operante nei limiti della garanzia "C".

Sono comprese inoltre nell'Assicurazione, qualunque sia la forma di garanzia convenuta, le spese ed il compenso di assistenza o di salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti.

Art. 15 - Rischi esclusi

Sono in ogni caso esclusi dall'Assicurazione i danni derivanti da:

- a) *dolo del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'Unità da diporto a qualsiasi titolo, dei familiari, dei soci o dei dipendenti delle persone sopraindicate, del capitano, del conducente e dell'equipaggio;*
- b) *colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'Unità da diporto a qualsiasi titolo; tuttavia, se uno degli stessi è anche conducente o comandante dell'Unità da diporto, la Società risponde limitatamente alla colpa nautica del medesimo (art. 524 del Codice della Navigazione), sempre che non vi sia la consapevolezza che un evento dannoso deriverà;*
- c) *insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'Unità da diporto stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra;*
- d) *danni all'Apparato Motore derivanti da ostruzione dell'Impianto di raffreddamento o delle prese dal mare;*
- e) *Innavigabilità dell'Unità da diporto, deficiente manutenzione, usura e correnti galvaniche;*
- f) *terremoto, eruzione vulcanica;*
- g) *atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro;*
- h) *guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;*
- i) *radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; elementi radioattivi, tossici esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo.*
L'esclusione contenuta in questo paragrafo non si applica agli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici; armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

Sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa:

- 1) *i danni ai battelli di servizio trainati a rimorchio;*
- 2) *i danni ai motori fuoribordo caduti in acqua, salvo che ciò sia conseguenza di urto, collisione, incaglio;*
- 3) *i danni da bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;*
- 4) *i danni alle parti affette da vizi occulti.*

Art. 16 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

- a) *far pervenire alla Società avviso scritto, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, preceduto da telegramma o telex o telefax per danni di notevole gravità o in caso di salvataggio, entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o ne abbia avuta conoscenza.*
Il predetto avviso alla Società deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze nonché la data, il luogo, le cause del Sinistro e l'indicazione esatta di dove si trova l'Unità da diporto per gli accertamenti peritali, prima dell'inizio delle riparazioni;
- b) *procedere al salvataggio dell'Unità da diporto e comunque prendere tutte le misure necessarie (art. 1914 del Codice Civile) per evitare o diminuire il danno. L'intervento della Società per il salvataggio e/o la conservazione dell'Unità da diporto non pregiudica i suoi diritti;*
- c) *compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa della Società contro ogni eventuale terzo responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 del Codice Civile.*
Su richiesta ed a Rischio e spese della Società devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni;
- d) *far pervenire alla Società, nel più breve tempo possibile, copia della denuncia di "Avvenimento straordinario" fatta tempestivamente all'Autorità Marittima (all'Autorità Consolare se all'estero) all'arrivo in porto ai sensi dell'art. 60 del Codice della Navigazione da diporto.*

Nei casi di furto, rapina, pirateria ed altri sinistri derivanti da reato, l'Assicurato deve inoltre far pervenire alla Società copia della denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria od ai competenti Organi di Polizia. Se il furto, la rapina o la pirateria sono avvenuti all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità italiana e copia della stessa deve essere inviata alla Società.

Art. 17 - Accertamento del danno

La Società ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro riparazione o della rimozione del relitto.

Art. 18 - Liquidazione del danno

Il limite massimo dell'obbligazione della Società è pari alla Somma Assicurata, salvo quanto previsto dall'art. 22. Il valore indicato nella scheda di Polizza per ogni partita costituisce il limite di Indennizzo per tali beni.

Art. 19 - Perdita totale

Fermo il limite indicato nell'articolo che precede, l'Indennizzo per perdita totale dell'Unità da diporto è pari al suo valore commerciale al momento del Sinistro, fatto salvo quanto disposto dall'art. 11 (Somma Assicurata). Si ha perdita totale quando siano perduti nel medesimo Sinistro il "corpo" dell'Unità da diporto (partita "a - corpo" della scheda di Polizza) e le altre partite assicurate esistenti a bordo.

Art. 20 - Abbandono

L'Assicurato può abbandonare l'Unità da diporto alla Società ed esigere l'Indennizzo di perdita totale in conformità all'art. 543 del Codice della Navigazione quando, in conseguenza di un unico Sinistro:

- l'Unità da diporto è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e l'Unità da diporto non può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi, nè procurarseli facendone richiesta altrove;
- l'Unità da diporto si presume perita ai sensi dell'art. 162 del Codice della Navigazione;
- l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'Unità da diporto raggiunge il valore commerciale dell'Unità stessa al momento del Sinistro oppure il valore stimato nei casi previsti dall'art. 11.

Dall'Indennizzo è dedotto il valore del relitto e degli altri beni assicurati e non danneggiati.

Art. 21 - Danni parziali

Nella liquidazione dei danni parziali sono ammesse a risarcimento solo le spese di riparazione sostenute incluse quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse.

L'Indennizzo per danni parziali non è soggetto alla "regola proporzionale" prevista dall'art. 1907 del Codice Civile nel caso in cui la Somma Assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'Unità da diporto al momento del Sinistro fino al limite del 20%; viceversa, torna applicabile la "regola proporzionale" qualora la differenza tra valore commerciale e Somma Assicurata superi il predetto limite.

In caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, rimarrà a carico dell'Assicurato la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti (art. 535 del Codice della Navigazione).

In parziale deroga a quanto sopra, nel caso in cui i valori dichiarati si considerino stimati sulla base di quanto previsto dall'art. 11 quarto alinea, gli eventuali danni parziali verranno risarciti, per il primo anno di copertura, in base al costo di rimpiazzo a nuovo e, quindi, senza applicazione di alcun degrado d'uso. Nel secondo e terzo anno di copertura, per i danni a:

- *Vele, manovre fisse e correnti, sartie, alberi, boma, tangoni;*
- *Apparato Motore ed Impianto Elettrico ed Elettronico;*
- *cappe protettive, tendalini e simili;*

dovrà rimanere a carico dell'Assicurato la percentuale di degrado d'uso, prima dell'applicazione della Franchigia di Polizza, che non potrà comunque essere superiore ad 1/3 della differenza tra il valore a nuovo e quello delle parti o oggetti sostituiti.

Art. 22 - Spese e compenso di assistenza e salvataggio - Spese per la rimozione del relitto

Le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto, imposta dalle Autorità competenti, sono indennizzabili entro un massimale pari alla Somma Assicurata, in eccedenza al limite di Indennizzo per la perdita totale o abbandono o per i danni parziali. La Società non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'Unità da diporto da parte di salvatori o recuperatori.

Art. 23 - Franchigie e scoperti

Gli indennizzi che risultassero dovuti dalla Società, ad eccezione della perdita totale e dell'abbandono, saranno pagati previa deduzione della seguente Franchigia fissa, che rimane a carico dell'Assicurato, da applicare per ogni e ciascun Sinistro:

SOMMA ASSICURATA	FRANCHIGIA
<i>fino a € 100.000,00</i>	<i>1% della somma assicurata, minimo € 250,00 massimo € 750,00</i>
<i>oltre € 100.000,00 fino a € 205.000,00</i>	<i>€ 1.000,00</i>
<i>oltre € 205.000,00 fino a € 310.000,00</i>	<i>€ 1.250,00</i>
<i>oltre € 310.000,00 fino a € 415.000,00</i>	<i>€ 1.500,00</i>
<i>oltre € 415.000,00 fino a € 515.000,00</i>	<i>€ 1.750,00</i>
<i>oltre € 515.000,00 fino a € 620.000,00</i>	<i>€ 2.500,00</i>
<i>oltre € 620.000,00 fino a € 750.000,00</i>	<i>€ 3.500,00</i>
<i>oltre € 750.000,00</i>	<i>da stabilire con patto speciale</i>

Inoltre, prima di dedurre la Franchigia, verrà applicato uno Scoperto percentuale dell'importo indennizzabile, nei seguenti casi:

Scoperto del 20% su:

- a) perdita totale o abbandono dell'Unità da diporto costruita in ferro cemento;*
- b) sottrazione totale in conseguenza di furto, rapina e pirateria di Unità da diporto di lunghezza fino a 10 metri non iscritta nei registri di legge;*
- c) perdita totale o abbandono o danni parziali conseguenti ad Incendio di Unità da diporto sprovvista di efficiente impianto fisso di estinzione comandato a distanza oppure automatico e munita di motore/i entro bordo o entrofuoribordo:
 - a benzina;*
 - diesel sovralimentati con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua;**
- d) perdita totale o danni parziali ai battelli di servizio, mezzi collettivi di salvataggio e motori fuoribordo, ma in questo caso lo scoperto del 20% verrà applicato in sostituzione della Franchigia e con il massimo di € 1.500,00.*

Nel caso in cui vengano prestate le garanzie previste dalle specifiche Clausole di estensione, verranno altresì applicati i seguenti scoperti:

Scoperto del 20% su:

- e) danni parziali derivanti dalla garanzia prestata con clausola di estensione D-1;*
- f) danni derivanti dalla garanzia prestata con clausola di estensione J, ma in questo caso lo Scoperto del 20% verrà applicato in sostituzione della Franchigia con il massimo di € 1.500,00.*

Scoperto del 30% su:

- g) danni parziali derivanti dalla garanzia prestata con clausola di estensione D-2;*
- h) danni parziali qualora la garanzia preveda l'estensione E-2;*
- i) danni parziali derivanti dalla garanzia prestata con clausola di estensione K;*

Art. 24 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti:

- a) del comandante o del conducente dell'Unità da diporto.
- b) del cantiere o rimessaggio presso il quale si trova l'Unità da diporto per danni allo stesso imputabili, salvo il caso di dolo dovuti ad Incendio durante la giacenza e durante i lavori di ordinaria manutenzione dell'Unità da diporto nel detto cantiere o rimessaggio; l'azione di rivalsa non verrà altresì esercitata nel caso di dolo dei dipendenti di questi ultimi.

Art. 25 - Pagamento dell'Indennizzo

La Società pagherà l'indennizzo a suo carico entro trenta giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi, ivi compreso, in caso di furto, rapina e pirateria, il "certificato di chiusa inchiesta" qualora richiesto dalla Società e, in caso di perdita totale e furto totale, l'estratto del registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell'Unità da diporto, se

soggetta ad iscrizione.

In caso di abbandono, il termine di trenta giorni decorre dall'accettazione dell'abbandono da parte della Società o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso.

In caso di Sinistro per il quale, da parte dell'Autorità Marittima, Giudiziaria od Amministrativa, siano in corso procedimenti per l'accertamento di eventuali responsabilità penali, è facoltà della Società di sospendere la liquidazione dell'Indennizzo che potesse essere dovuto all'Assicurato, fino a chiusura dell'inchiesta, ovvero fino al deposito della sentenza penale irrevocabile.

Qualora, in caso di rapina, furto totale o sottrazione per qualsiasi evento coperto dalla presente polizza, l'Unità da diporto venga ritrovata, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso alla Società appena ne abbiano notizia.

Se il ritrovamento avviene nei sei mesi successivi alla data dell'evento la Società ha diritto ad ottenere il rimborso dell'indennizzo corrisposto (al netto degli eventuali danni determinati e quantificati ai sensi delle condizioni di polizza).

Negli altri casi si procederà alla vendita dell'imbarcazione secondo le modalità stabilite dalla Società: i proventi netti derivanti dalla vendita andranno a favore della Società stessa, cessionaria del credito, fino a concorrenza dell'importo liquidato a titolo di indennizzo (maggiorato degli interessi legali).

Resta ferma la facoltà dell'assicurato di conservare il pieno possesso e la piena disponibilità dell'Unità da diporto previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società (al netto degli eventuali danni determinati e quantificati ai sensi delle condizioni di polizza), maggiorato degli interessi legali.

Quadro III - Clausole finali

Art. 26 - Comunicazioni

Le comunicazioni fra le Parti saranno inviate agli indirizzi da queste indicati al momento della sottoscrizione del contratto e risultanti nella scheda di Polizza.

Il Contraente e/o l'Assicurato è tenuto a notificare tempestivamente alla Compagnia eventuali modifiche e/o variazioni dei recapiti di cui sopra. In mancanza, tutte le comunicazioni inviate all'indirizzo di cui al precedente comma si intenderanno efficacemente pervenute.

Quadro IV - Clausole di estensione

Sono operanti, *solo se espressamente richiamate nella scheda di Polizza e barrata la relativa casella*, alle condizioni e nei limiti della forma di garanzia stipulata e specificata nella scheda di Polizza (garanzia "A" oppure "B" oppure "C"), e sono soggette alle prescrizioni, delimitazioni ed esclusioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

Gli indennizzi che risultassero dovuti dalla Società saranno soggetti all'applicazione dello Scoperto e della Franchigia previsti dall'art. 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

D) Regate veliche

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente Assicurazione durante la partecipazione dell'Unità da diporto alle regate veliche compresi relativi allenamenti e prove.

Sono esclusi da questa estensione di garanzia i multiscafi ed i prototipi.

L'Assicurazione è prestata:

D-1) negli stessi limiti della forma di garanzia prescelta ("A" o "B" o "C"). Nel caso di scelta della forma di garanzia "A", i danni che colpiscono le Vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, saranno risarciti in quanto siano conseguenza diretta di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, incaglio, urto e collisione dell'Unità da diporto.

oppure:

D-2) esclusivamente nel caso di scelta della forma di garanzia "A" nei limiti della stessa. I danni che colpiscono le Vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti saranno risarciti per qualsiasi avvenimento. ***Restano comunque esclusi gli spinnaker ed i danni conseguenti a deformazione o piegatura delle Vele.***

Le suddette condizioni particolari (D-1 e D-2) non valgono durante la normale navigazione.

E) Contratti di utilizzo dell'Unità da diporto a titolo oneroso

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente Assicurazione all'Unità da diporto durante il periodo in cui essa è utilizzata in base a contratto a titolo oneroso:

E-1) con equipaggio arruolato dall'Assicurato.

oppure

E-2) senza equipaggio o con equipaggio non arruolato dall'Assicurato.

F) Scuola di vela o di guida

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente Assicurazione all'Unità da diporto durante il periodo in cui essa è adibita a scuola di vela o di guida ***purché sia presente a bordo un istruttore abilitato a termini di legge.***

H) Trasferimenti terrestri

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente Assicurazione durante i trasferimenti via terra (incluse le soste o le giacenze nonché le operazioni di carico e scarico) dell'Unità da diporto effettuati per ferrovia od a mezzo di idoneo autoveicolo o di idoneo carrello nell'ambito dei Paesi europei.

Tali trasferimenti devono essere effettuati nel rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni in vigore.

La giacenza a terra su carrello, staccato dall'autoveicolo, sarà operante ***sempreché lo stesso si trovi in locale chiuso oppure in area custodita a pagamento o sottoposto a sorveglianza ininterrotta.*** Per sorveglianza si intende quella esercitata a vista nelle immediate vicinanze dell'Unità da diporto o del battello.

J) Bagagli ed effetti personali

(questa estensione può essere concessa esclusivamente nel caso di scelta della forma di garanzia "A")

In parziale deroga all'art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia viene estesa ai danni materiali e diretti agli indumenti, oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa, attrezzature da pesca, sportive e da immersione subacquea, biciclette e ciclomotori. I corredi foto-cine-ottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, ecc.) sono considerati quali unico oggetto.

Restano esclusi: documenti, denaro, titoli di credito, gioielli, oggetti in materiale prezioso, oggetti d'arte e di antiquariato.

L'Assicurazione è operante purché gli oggetti assicurati siano di proprietà del Contraente, dell'Assicurato e dei loro famigliari e si trovino sull'Unità da diporto.

I danni agli oggetti assicurati sono risarcibili a seguito di furto e rapina, ovvero in quanto siano direttamente causati dai seguenti avvenimenti che colpiscano l'Unità da diporto: Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto, collisione, affondamento, sommersione o allagamento dell'Unità da diporto, ferme restando le prescrizioni, le delimitazioni e le esclusioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

Gli indennizzi saranno pagati in base al valore commerciale degli oggetti perduti o danneggiati con limite di € 250,00 per singolo oggetto e comunque per un importo complessivo non superiore al 3% della Somma assicurata dell'Unità da diporto.

K) Altri danni all'Apparato Motore ed all'Impianto Elettrico

(questa estensione può essere concessa esclusivamente nel caso di scelta della forma di garanzia "A" e per Unità la cui Somma Assicurata non sia inferiore a € 100.000,00).

In parziale deroga a:

- punto b) dell'art. 14 (rischi assicurati) "A" (garanzia massima)

e

- punto d) dell'art. 15 (rischi esclusi)

L'Assicurazione viene estesa a coprire i danni parziali all'Apparato Motore ed all'Impianto Elettrico causati da cattivo tempo ovvero da surriscaldamento dell'Apparato Motore a seguito di ostruzione dell'Impianto di raffreddamento o delle prese dal mare.

L'Assicurazione si intende altresì estesa a coprire i danni parziali all'Apparato Motore ed all'Impianto Elettrico conseguenti a vizio occulto, ***ferma l'esclusione delle parti affette da vizio.***

La presente estensione vale ***a condizione che l'Apparato Motore dell'Unità da diporto assicurata sia provvisto di efficiente congegno di rilevazione e/o di protezione in caso di surriscaldamento.***

RGE) Rischi guerra ed eventi socio politici

In parziale deroga a quanto previsto dall'art. 15 lettere g) e h), la garanzia assicurativa viene estesa ad includere i rischi di guerra e gli eventi socio-politici sulla base di quanto previsto dallo specifico allegato RGE.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO



divisione
SAI

FONDIARIA - SAI S.p.A.
Sede Legale e Direzione Torino
10126 - Corso Galileo Galilei, 12
Direzione Firenze 50139 - Via Lorenzo il Magnifico, 1
www.fondiaria-sai.it
Capitale sociale 167.043.712,00
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Torino, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00818570012.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
(art. 65 R.D.L. 29-4-1923 N.966) - Iscritta alla Sez. I
dell'Albo Imprese presso l'Inasip al n. 1.00006 - Società
capogruppo del gruppo assicurativo Fondiaria-SAI,
iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030

GRUPPO
FONDIARIASAI



GRUPPO
FONDIARIASAI